



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.ssa **Fabiana Iorio** all'udienza di discussione del **7.05.2019** ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **10258** del Ruolo gen. affari Previdenza dell'anno **2014** (cui sono riuniti i fascicoli aventi nr. **RG. 10259/2014; 10260/2014; 10261/2014; 10388/2014; 10397/2014; 10398/2014; 10399/2014**)

TRA

CIPRO FRANCESCO, DE FELICE LUIGI, FUSCO GERARDINA, LEARDI GIUSEPPE ZITIELLO GIULIO, DE CHIARA VINCENZO, CAPUANO VITALIANO, SENESE MARIO, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall'avv. R. Ferrara, presso il cui studio in Aversa, via S. D'Acquisto n. 200, ha eletto domicilio;

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Ida Verrengia, l. Cuzzupoli, De Benedictis, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto;

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Letizia, elettivamente domiciliata in Caserta, via Carlo III, presso lo U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti e dall'avv. E. Balletta nel giudizio avente RG. 10397/2014 e 10398/2014 e 10399/2014 presso lo S.T.O. Ecologia

RESISTENTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi successivamente riuniti per ragioni di connessione parzialmente soggettiva e oggettiva (da ultimo riuniti in data odierna i nr. RG. 10259/2014 e 10261/2014), i ricorrenti in epigrafe esponevano di aver lavorato alle dipendenze della Mindo srl, con mansioni di operaio, dall'1.4.1981 al 29.4.2006 Cipro, dall'1.5.1989 al 29.4.2006 De Felice, dall'1.1.1982 al 18.1.2006 Fusco, dall'1.4.1981 al 29.4.2006 Leardi, dall'1.2.1982 al 29.4.2006 Zitiello, dall'1.3.1990 al 29.4.2006 De Chiara, dall'1.1.1978 al 29.4.2006 Capuano, dall'1.10.1970 al 18.1.2006 Senese, date in cui venivano licenziati insieme a tutti i



dipendenti della società per cessazione dell'attività; di essere stati collocati in mobilità – salvo che per alcuni brevi periodi –, sino al 09.06.2010 Cipro; sino al 19.10.2010 De Felice; sino al 17.02.2010 Fusco, sino al 4.4.2010 Leardi; sino al 17.05.2010 Zitiello, sino al 25.04.2010 De Chiara, sino al 30.04.2010 Capuano, sino al 26.05.2010 Senese; che in data 1.3.2006, presso il Ministero del Lavoro, veniva stipulato un verbale di accordo tra le Regioni – tra cui la Campania – e le sigle sindacali indicate in atti, con cui si stabiliva per la filiera produttiva del tabacco, la possibilità per le imprese industriali e per il personale a tempo indeterminato di accedere alla mobilità in deroga per i periodi di mancata chiamata al lavoro; che in data 23.5.2006 interveniva un accordo tra la Giunta Regionale e le OOSS in base al quale per la filiera produttiva del tabacco si stabiliva di far ricorso a strumenti straordinari in deroga alla vigente normativa; nonostante diverse richieste avanzate sia dalle O.O.S.S. che dagli stessi lavoratori, la Regione Campania – dopo un primo incontro tenutosi in data 21.2.2011 – non ha dato seguito alle istanze avanzate dai lavoratori

Tanto premesso, adivano il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga a far data rispettivamente dal 10.06.2010; 20.10.2010; 18.02.2010; dal 5.4.2010, dal 18.05.2010; dal 26.04.2010; dall'1.5.2010, dal 27.5.2010, ordinare alla Giunta Regionale di inserirli nelle liste di mobilità e condannare l'Inps al pagamento della relativa indennità, oltre accessori a far data rispettivamente dal 10.06.2010; 20.10.2010; 18.02.2010; dal 5.4.2010; dal 18.05.2010; dal 26.04.2010; dall'1.5.2010, dal 27.5.2010 a tutt'oggi, ovvero, quantomeno, allo stato degli atti a tutto il 31.12.2012 ovvero fino alla data della emananda sentenza, oltre svalutazione ed interessi; vinte le spese con attribuzione.

Si costituiva l'Inps, che resisteva alla domanda, eccependo l'improponibilità della stessa, il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza della pretesa azionata.

Si costituiva, altresì, la Regione Campania, che eccepiva la nullità del ricorso, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta in data 16.7.2015 al presente giudizio la riunione dei procedimenti in epigrafe indicati, superflua ogni attività istruttoria, depositate le note autorizzate, la causa incardinata innanzi al precedente istruttore, perveniva a questo giudicante – in servizio presso questo Tribunale dal 10.5.2018 – per la prima volta in data 14.6.2018 e rinviata per la discussione, in data odierna a seguito della discussione e della camera di consiglio, decisa con sentenza di cui viene data pubblica lettura.

In diritto si osserva quanto segue.

In via preliminare va respinta l'eccezione di nullità del ricorso in esame.



L'art.414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda e la determinazione dell'oggetto della stessa.

Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.

La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.

Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra.

Chiaramente indicate sono le pretese economiche fatte valere e le causali delle stesse. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.

Esaminando le domande nel dovuto ordine logico giuridico, posto che l'inserimento nelle liste di mobilità in deroga –costituisce il presupposto per accedere ottenere la indennità di mobilità in deroga -, occorre pronunciarsi innanzitutto sulla domanda diretta a percepire la relativa indennità in quanto l'iscrizione nelle liste è funzionale proprio al percepimento di tale indennità.

Al riguardo va accolta la eccezione di improponibilità formulata dall'Istituto.

Ritiene questo Giudice di condividere, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato da altri giudici della medesima sezione di questo Tribunale, in analoga fattispecie (*cfr. dott.ssa Grammatica sent. n. 928/2016*).

Deve premettersi che la mobilità in deroga è istituto che partecipa degli stessi caratteri e della stessa ratio della mobilità ordinaria e se ne differenzia solo in quanto opera in presenza di peculiari situazioni di fatto. Ne consegue che la mobilità in deroga è regolata dalla stessa disciplina generale delle prestazioni previdenziali.

Orbene, l'indennità di mobilità costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti



previdenziali, la presentazione di una domanda all'Inps — che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni — entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria (cfr. Cass. n. 18528/2011).

L'attuale sistema normativo condiziona la proponibilità e la procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di assistenza e previdenza obbligatoria in funzione deflattiva del contenzioso.

In linea generale, nel sistema delle controversie previdenziali e assistenziali, non è consentito rivolgersi al giudice prima che l'ente gestore sia stato posto in condizione di pronunciarsi in ordine al diritto alle prestazioni. Ogni prestazione previdenziale o assistenziale presuppone la proposizione di una domanda amministrativa da parte del lavoratore interessato, come presupposto indefettibile per l'avvio del procedimento amministrativo il quale non può mai avviarsi d'ufficio o ex lege ma solo su istanza di parte.

L'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria alla proposizione di una domanda amministrativa e all'esaurimento dei ricorsi in via amministrativa espletati a seguito del diniego della prestazione o del silenzio —rifiuto dell'ente.

Deve ritenersi che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisca un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria nelle controversie previdenziali che richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo, presupposto in mancanza del quale l'azione giudiziaria (e la relativa domanda) è improponibile.

Ne consegue che va ritenuta improponibile la domanda giudiziale mancante di siffatto presupposto processuale (domanda amministrativa).

Si richiama al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte ad avviso della quale *“in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria...”* (cfr., tra le tante, Cass. n. 21330/2009; Cass. n. 5149/2004).

Peraltro, anche l'ipotesi della decadenza “sostanziale” ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/1970 dovrà essere verificata tenuto conto che il termine iniziale decorre dalla domanda amministrativa inoltrata all'INPS (cfr. Cass. n. 4409/2014).

Si tratta di una disciplina dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, pertanto senz'altro applicabili all'indennità di parola.

Orbene, nel caso in esame, non risulta in atti alcuna prova attestante l'avvenuta proposizione della domanda amministrativa da parte del ricorrente avente ad oggetto la indennità in esame (cfr. doc. in atti).



Pertanto, non può che ritenersi improponibile la domanda volta al conseguimento della detta prestazione.

Non può dunque essere accolta l'eccezione formulata dal ricorrente per la quale l'accertamento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità costituisce un presupposto per poter ottenere la relativa indennità in deroga.

Di fatti, *a contrario*, la domanda amministrativa costituisce il presupposto per ottenere l'indennità di mobilità in deroga e solo di fronte al rigetto della stessa per insussistenza del diritto, sorge il potere della parte di chiedere l'accertamento in via giudiziale del proprio diritto a percepire tale indennità.

D'altra parte le sentenze di merito richiamate dalla parte ricorrente si riferiscono alle ipotesi in cui i lavoratori non hanno potuto beneficiare della indennità di mobilità a causa della mancata attivazione, da parte del datore, della procedura di licenziamento collettivo previsto dalla legge 223/91, con conseguente mancato intervento della CIG o della CIGS: i casi esaminati in quei giudizi, in cui viene richiamata la sentenza della Corte cost. n. 6/99, riguardano dunque una fattispecie del tutto differente da quella odierna ove non viene in rilievo alcuna inadempienza datoriale con riferimento alla mancata attivazione della procedura di mobilità di cui alla legge sui licenziamenti collettivi, ma trattasi appunto della fattispecie di mobilità in deroga prevista da accordi specifici.

Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso.

La natura degli interessi coinvolti e la controvertibilità delle questioni trattate rende equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Santa Maria Capua Vetere, 07.05.2019

Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Iorio

